

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**  
**II<sup>a</sup>SEZIONE**  
**L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 026/CFA**  
**(2014/2015)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Prof. Mauro Sferrazza  
Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio  
Metitieri – Segretario.

**1. RICORSODELL'A.C. PAVIAAVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER L'OPERATO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, SIG. ALESSANDRO ZANCHI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6 MAGGIO 2014 (NOTA N. 3477/35 PF14-15 SP/BLP DEL 19.11.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015)**

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pavia di Pavia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 12 febbraio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio